

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 4

Adunanza 22 gennaio 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI ALA DI STURA - VARIANTE PARZIALE
N. 3 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 30 - 11544/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore VALTER GIULIANO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Ala di Stura risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 5-23971 del 16/02/1998;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 25 del 20/11/2001, la Variante Parziale n. 3 al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 13/12/2001, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che al Comune di Ala di Stura sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 508 abitanti (al 1997);
- superficie territoriale di 4.657 ettari, dei quali: 43 con pendenze inferiori ai 5°; 994 con pendenze tra i 5° e i 20°; 3.620 con pendenze superiori ai 20°;
- risulta compreso nel Circondario Lanzo-Ciriè, Sub-ambito "*Area Lanzo*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- individuato dal P.T.R. come centro storico di "*media rilevanza regionale*";

- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
 - infrastrutture viarie: è attraversato dalla Strada Provinciale n. 1;
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Torrente Stura di Ala, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del P.T.R.;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio del Vallonetto, Rio di Busera e Rio Lusignetto;
 - è inoltre interessato da vari altri rii secondari, che presentano manifestazioni di piena di rilevante rischio, tra i quali si evidenzia il Rio Chianale;
 - circa 342 ettari del territorio sono interessati movimenti gravitativi (66 da frane attive areali, 17 da crolli cartograficamente delimitabili e 259 da frane quiescenti areali) nonché da crolli (n. 2 crolli incanalati);
 - il "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di un'area "*a rischio idrogeologico molto elevato*" (ZONA 1) e delle aree interessate da conoidi attivi "*a pericolosità molto elevata*", tra le quali ricade la zona oggetto della Variante parziale al P.R.G.C.;
 - tutela ambientale:
 - vasta parte del territorio è sottoposta al vincolo di cui ai Decreti Ministeriali 1° agosto 1985, emanati ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21/09/1984, denominati "*Galassini*", per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 12 del P.T.R.;
- per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.;

rilevato che il Comune di Ala di Stura, con la deliberazione testè citata, propone l'introduzione delle seguenti modifiche cartografiche e normative al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, finalizzate soprattutto all'ampliamento di una zona produttiva:

- ampliamento dell'area produttiva *Pn* con cambio di destinazione dell'area *S5* (servizi produttivi) e *S4* (parcheggi pubblici);
- mantenimento di una fascia ambientale di protezione dell'edificato con destinazione *S5*;
- cambio di destinazione della tipologia di servizi da *S4* a *S5* lungo la strada comunale e cambio di destinazione di un'area da *ASA* (agricola di salvaguardia ambientale) a servizi *S5*;
- riduzione dell'area *S4*, con assoggettamento in parte a Servizi di tipo *S5* ed in parte *ASA*;
- stralcio dell'area *Pi* (produttiva in zona impropria), riclassificata a Servizi di tipo *S4* ed in parte *As* (agricola);
- nel tratto a monte tra il Rio Chianale, la strada rurale ed il torrente Stura, riclassificazione dell'area da *As* a Servizi di tipo *S4*;
- adeguamento della Norma di Attuazione del P.R.G.C. 25/10, con la precisazione dell'applicazione della L.R. n. 18/1996, art. 5, comma 4;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 25/2001 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la variante non presenta incompatibilità in quanto le aree agricole interessate, ricadendo nelle Classi III e IV di capacità d'uso dei suoli, non sono soggette alle Direttive di cui all'art. 4.2 delle relative Norme di attuazione;

- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 26/01/2002;

visto il parere del Servizio Difesa del Suolo datato 21/01/2002;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 21/01/2002;

dato atto che, con separato provvedimento, vengono proposte delle osservazioni con le quali:

- si riscontra un contrasto tra le scelte urbanistiche proposte con la Variante parziale al P.R.G.C., finalizzate ad ampliare un'area produttiva ricadente in una zona caratterizzata dalla presenza di un conoide attivo a pericolosità molto elevata e le indicazioni generali derivanti dai dati di carattere geologico disponibili.

Per quanto attiene il P.A.I. si segnala che la normativa non consente incrementi della capacità insediativa in assenza di approfonditi studi volti alla mitigazione del rischio idrogeologico; la normativa stessa, tuttavia, consente ai Comuni di presentare eventuali proposte di integrazione e specificazione, scientificamente motivate, che dovranno essere valutate dall'Autorità di Bacino.

In ogni caso queste proposte non possono essere effettuate con le procedure previste per le Varianti parziali ai Piani regolatori ex art. 17, comma 7, della L.R. n. 56/77.

Si sottolinea inoltre che, seppur nella deliberazione di adozione del C.C. n. 25/2001 viene dichiarata la compatibilità con i "piani sovracomunali approvati", si riscontra un contrasto tra le scelte proposte dalla Variante al P.R.G.C., e le indicazioni generali del P.A.I.;

- si invita il Comune di Ala di Stura a provvedere alla redazione di una Variante strutturale di adeguamento alle previsioni del P.A.I., utilizzando le procedure di concertazione con le competenti Direzioni regionali previste dalla deliberazione G.R. 6 agosto 2001, n. 31 - 3749;
- si evidenzia che, per il calcolo dell'incremento massimo del 6% ammesso per le aree produttive dall'art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/77, sono state computate anche aree per attività estrattive (*Pne I - 2*); per questo tipo di attività il Piano regolatore vigente non prevede una destinazione di tipo "permanente", ma solo temporanea, con conseguente ripristino dei luoghi ad avvenuta coltivazione.

Analoghe perplessità si esprimono circa l'utilizzo, per il medesimo computo, dell'area TA "attività Turistica-Agricola", la quale pare avere una caratterizzazione prevalente di salvaguardia ambientale ed agricola anzichè terziaria;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che la Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. del Comune di Ala di Stura, adottata con deliberazione C.C. n. 25 del 20/11/2001, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, in quanto non ancora approvato dalla Regione Piemonte, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza, fatte salve le osservazioni di cui in premessa, con particolare riguardo al fatto che, seppur nella deliberazione di adozione del C.C. n. 25/2001 viene dichiarata la compatibilità con i "*piani sovracomunali approvati*", si riscontra che non è stato considerato il "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001, rispetto al quale si evidenzia un contrasto tra le scelte proposte con la Variante al P.R.G.C., finalizzate ad ampliare un'area produttiva ricadente in una zona caratterizzata dalla presenza di un conoide attivo a pericolosità molto elevata e le indicazioni generali del P.A.I. medesimo, che non consentono nella zona di che trattasi aumenti del carico insediativo;
2. di dare atto che, con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni riassunte nelle argomentazioni e riserve della premessa;
3. di trasmettere al Comune di Ala di Stura la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso